

COMUNE DI FONTANA LIRI



(Provincia di Frosinone)

Nuovo Regolamento Centro Anziani

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 30/05/2022

INDICE GENERALE

ART. 1 – Principi ispiratori

ART. 2 – Istituzione del Centro Anziani di Fontana Liri

ART. 3 – Natura del servizio

ART. 4 – Attività del Centro Anziani -

ART.5 – Utenti/soci del Centro Anziani

ART.6 – Individuazione del soggetto gestore

ART.7 – Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

ART.8 – Impegni dell'Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 9 - Impegni dell'Amministrazione Comunale

ART. 10 – Rapporti tra Amministrazione Comunale e APS

ART. 11 – Costituzione del Centro Anziani in APS – Norma transitoria

ART. 12 – Abrogazione di norme

ART. 12 – Disposizioni finali

ART. 1 – Principi ispiratori

1. *La Legge Regionale 11/2016*, all'art. 28, definisce il Centro Anziani - ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani – quale struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.
2. *Le Nuove Linee Guida della Regione Lazio*, approvate con DGR n. 452/2020, e modificate con DGR n. 568/2021 evidenziano:
 - la *mission* del Centro Anziani, intesa come definizione aggiornata e puntuale delle attività tipiche dei centri anziani, orientata all'invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine;
 - la *governance* del Centro Anziani, focalizzata a coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione normativa, definendo “gli utenti del centro anziani come fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

ART. 2 – Istituzione del Centro Anziani di Fontana Liri

Il Centro Anziani di Fontana Liri è istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale, su istanza dell'APS proponente di cui al successivo Art. 11 che ne avanza richiesta, il cui statuto osservi le normative regionali richiamate ed il presente regolamento.

ART. 3 – Natura del Servizio

1. Ai sensi del precedente articolo 1, il Centro Anziani è configurato quale Servizio pubblico locale comunale e Centro di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, educativa e promozionale delle relazioni sociali, aperto ed integrato nel territorio comunale su cui gravita.
2. Il Comune:
 - è titolare del Servizio Centro Anziani ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative;
 - affida ad una Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS), con le caratteristiche e i requisiti fissati dalle Linee Guida citate, la gestione del Centro Anziani e concede i locali di un edificio pubblico per lo svolgimento delle attività.
 - I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la APS sono regolati da una convenzione, di cui al successivo Art.9.

ART. 4 – Attività del Centro Anziani

1. Le attività del centro sono orientate:
 - ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,

- all’aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
 - alla presenza attiva della persona anziana nel territorio, alla valorizzazione delle sue capacità, al mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e allo scambio intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.
2. Il Centro Anziani svolge, pertanto, le seguenti attività:
 - a) attività ricreativo-culturali;
 - b) promozione dell’attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con gli organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
 - c) attività ludico-motorie, anche attraverso l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
 - d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
 - e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
 - f) attività di rilevanza sociali e di apertura al territorio.
 3. Attraverso le attività sopra indicate, il Centro Anziani valorizza, al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, ma anche la persona anziana come cittadino attivo. In tal senso il Centro Anziani promuove attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

ART. 5 – Utenti/Soci del Centro Anziani

1. La L.R. 11/2016 all’art. 28 comma 3, individua gli utenti del Centro Anziani come fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti. Pertanto, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il Servizio Sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.
2. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n.117/2017, non vengono posti limiti d’età per associarsi alla APS che ha in gestione il Centro Anziani.

ART. 6 – Individuazione del soggetto gestore

1. Ai sensi delle Nuove Linee Guida Regionali (DGR n. 452/2020 modificate con DGR n. 568/2021) il Centro Anziani è gestito da un’Associazione di Promozione Sociale (APS) quale soggetto di Terzo Settore, disciplinato in modo rinnovato dal Codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017. In tal senso rappresenta la tipologia più idonea ad assumere la gestione del Centro Anziani, garantendone la partecipazione degli anziani, la democrazia interna e l’assenza dello scopo di lucro, che presuppone il perseguimento dell’interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del Terzo Settore.
2. L’APS che gestisce il Centro Anziani dovrà possedere i requisiti obbligatori che dovranno essere riportati nello statuto dell’APS stessa che dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice

del Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, quali:

- *Oggetto esclusivo o prevalente della APS*: lo Statuto dovrà riportare l'attività di gestione di un Centro Anziani quale attività esclusiva o prevalente dell'Associazione.
- *Territorialità del Centro*, garantita dal requisito obbligatorio della residenzialità nel territorio del Comune di Fontana Liri di oltre il 70% dei soci.
- *Prevalenza di soci sopra i 60 anni rispetto al totale degli iscritti*.
- *È consentita l'iscrizione a più APS*.

ART.7 - Previsioni statutarie obbligatorie del soggetto gestore (APS)

1. L'APS dovrà ispirare la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna.

2. Gli statuti devono prevedere obbligatoriamente le seguenti clausole:

a. *Organi della APS*

L'APS deve essere obbligatoriamente dotata dei seguenti organi:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
- Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati;
- Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
- Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
- Organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo;
- Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

b. *Quota associativa*

La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune nella convenzione raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.

c. *Regolamento interno*

L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata che dovrà prevedere:

- Modalità di elezione degli organi;
- Rispetto della parità di genere nel direttivo;
- Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

ART.8 – Impegni dell'Associazione di Promozione Sociale (APS)

1. L'APS si impegna ad informare regolarmente, con cadenza trimestrale, l'Amministrazione Comunale in merito alla programmazione delle attività del Centro Anziani e ad inviare al termine di ogni anno di attività, al Servizio Sociale competente, una relazione sull'attività svolta, una programmazione per il futuro e il Bilancio Annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017).
2. L'APS, al fine di implementare l'inclusione sociale dei soci:
 - partecipa agli appositi tavoli organizzati dell'amministrazione comunale aventi come finalità la co-progettazione delle attività dei centri anziani;
 - collabora con istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di promozione sociale, al fine di sviluppare l'offerta del Centro Anziani attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.
3. L'APS si impegna ad utilizzare prevalentemente soci volontari per le attività svolte dall'Associazione o, qualora necessario, prestatori d'opera aventi diritto a regolare contratto con l'APS, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione.
4. Previo parere preventivo dell'Amministrazione Comunale, è consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'amministrazione stessa.

ART.9 – Impegni dell'Amministrazione Comunale

Il Comune sostiene il Centro Anziani attraverso:

- la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione, provvisto dell'autorizzazione al funzionamento del Centro Anziani;
- l'esecuzione di manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del Centro.

ART. 10 - Rapporti tra Amministrazione Comunale e APS

I rapporti tra Comune e APS sono regolati da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, secondo lo schema di convenzione approvato dalla Regione Lazio con la D.G.R n. 452/2020.

ART. 11 – Costituzione del Centro Anziani in APS – Norma transitoria

La trasformazione in APS del Centro Anziani di Fontana Liri, secondo le linee guida della Regione Lazio approvate con DGR n. 452/2020, e modificate con DGR n. 568/2021 e secondo la L.R. 11/2016, è demandata all'attuale Comitato di Gestione del Centro Anziani sito presso il Centro Polifunzionale di Via Fiume secondo le normative regionali ed il presente regolamento. Tale attività dovrà essere pubblicizzata tra tutti i soci attuali con avvisi ed assemblee pubbliche ai fini di consentire la più ampia partecipazione.

ART. 12 – Abrogazione di norme

Il presente regolamento comunale, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso pubblicato sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate

ART. 13 - Disposizioni finali

1. Il Centro Anziani impronta la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. In tal senso, assume particolare rilievo ed importanza:
 - *il rapporto con il volontariato attivo*, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
 - *il rapporto con il sindacato*, informando i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative sui diritti che li riguardano, iniziative di formazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - *i valori di laicità ed autonomia*, in quanto i Centri Anziani sono aconfessionali e apolitici. eventi o iniziative di carattere religioso e/o di approfondimento sociale e politico, devono essere realizzate nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.